

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1915)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 25 gennaio 1962 (V. Stampato n. 3060)

d'iniziativa del deputato DE MARZI Fernando

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 febbraio 1962*

Modifica all'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, recante disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è così modificato:

«Per la temporanea importazione od esportazione di merci soggette a diritti di confine deve essere prestata garanzia per i diritti dovuti e per gli interessi di mora di

cui all'articolo 17 delle presenti disposizioni.

Quando il prezzo delle merci temporaneamente importate, ancorchè aumentato dei diritti di confine, risulti inferiore a quello medio corrente per la stessa merce sul territorio della Repubblica, l'importatore è tenuto ad integrare la garanzia dei diritti di confine con un deposito cauzionale pari alla differenza tra il prezzo nazionale e quello di importazione, aumentata del 20 per cento per tenere conto di possibili successive oscillazioni del prezzo interno ».